

TRIBUNALE TRENTO

25 FEBBRAIO 1999

GIUDICE: SOLINAS

PARTI: CESTARI
(Avv. ti Ricciuto, Turano)

GOTTARDI

VISETTI

S.I.E. SOC. INIZIATIVE EDITORIALI

S.R.L.

(Avv. Radice)

**Diritti della personalità •
Diffamazione a mezzo
stampa • Resoconto di
vicenda giudiziaria •
Modalità espositive •
Valutazione complessiva
degli elementi della notizia •
Fattispecie: mancato
rispetto del principio di
correttezza e continenza •
Illecito diffamatorio e
danno • Sussistenza.**

Sussiste la diffamazione a mezzo stampa qualora l'articolo, pur riferendo notizie vere e di interesse pubblico, appaia strutturato in maniera ambigua e presenti delle imprecisioni nella ricostruzione del fatto, ed inoltre la forma espositiva adoperata risulti contraria al principio di continenza, in modo da favorire il formarsi, nel lettore, di un giudizio negativo sul protagonista della vicenda narrata.

Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 1996 il Dott. Giuliano Cestari conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento la S.I.E., Società Iniziative Editoriali s.r.l., quale società editrice del quotidiano «L'Adige», il Dott. Giampaolo Visetti, nella qualità di di-

* La sentenza, che interpreta ed applica i tradizionali criteri individuati dalla giurisprudenza per il lecito esercizio del diritto di cronaca (v. ZENO-ZENCOVICH, CLEMENTE, LODATO, *La responsabilità professionale del giornalista e dell'editore*, Padova, 1995), si segnala principalmente per la valutazione del rapporto tra il contenuto della fonte notiziale e la rappresentazione fornite dall'organo di stampa. Il Giudice infatti nell'accertare la diffamatorietà dell'articolo (nonostante la sussistenza dell'interesse pubblico alla informazione) valorizza correttamente gli elementi estrinseci di presentazione della notizia e la loro idoneità a modificare nel lettore la percezione dei fatti (veri) narrati. In particolare, la diffamatorietà dell'articolo è desunta dal tenore del titolo e del sottotitolo, attribuendosi a tali elementi una autonoma e determinante valenza informativa, ed una conseguente potenzialità lesiva, in applicazione di principi già da tempo affermati in giurisprudenza (si veda Cass. 13 febbraio 1985, Criscuoli, in questa *Rivista*, 1986, 201; Cass. 27 novembre 1991, Cerasa, *ivi*, 1993, 462; Trib. Trento 9 maggio 1986, *ivi*, 1987, 221). Quanto al contenuto dell'articolo, il Giudice ravvisa nella forma espositiva un ulteriore elemento di diffamatorietà, laddove ne evidenzia i «*toni aspri e denigratori*», ed approda pertanto ad una separata valutazione dei giudizi

critici e delle espressioni lesive della personalità dell'attore formulati dal giornalista rispetto a quelli già testualmente ricavabili dalla fonte notiziale, non ritenendo le caratteristiche di quest'ultima fattore idoneo ad ipotizzare l'applicazione della scriminante della verità dei fatti narrati. Parimenti, le imprecisioni evidenziate nella ricostruzione cronologica della vicenda narrata vengono valutate alla stregua di elementi di sostegno di un preordinato intento denigratorio, che, secondo il Giudice, emerge «*pur alla luce delle aspre critiche contenute nella sentenza del T.A.R.*». La motivazione che sorregge il dispositivo di condanna si basa essenzialmente, in buona sostanza, sulla valutazione del criterio di continenza, formale e sostanziale (per il quale si veda Cass. 22 gennaio 1996, Bile, in questa *Rivista*, 1996, 659) e sulla applicazione positiva dell'obbligo di correttezza la cui inosservanza è valutata con specifico riferimento all'attività informativa e dunque in rapporto ai singoli elementi di presentazione della notizia: tale scelta ermeneutica è evidenziata, nella decisione in epigrafe, dalla già rilevata apparente affinità tra quanto direttamente ricavabile dalla fonte notiziale e quanto rappresentato nell'articolo giornalistico, sebbene in realtà essa rispecchi il consolidato principio secondo cui una corretta utilizzazione dei mezzi di informazione in-

rettore responsabile ed il sig. Franco Gottardi, quale autore dell'articolo, per chiedere l'accertamento della diffamatorietà di un articolo pubblicato sul quotidiano « L'Adige » il 26 giugno 1996 ed il conseguente risarcimento dei danni morali e materiali subiti dall'attore, quantificati in L. 100.000.000 o nella diversa misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia, oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna ex art. 120 c.p.c. sui principali organi di informazione regionale e con vittoria di spese.

Si costituivano tutti i convenuti, contestando le avversarie pretese, invocando le scriminanti del diritto di cronaca e di critica e chiedendo, quindi, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.

Alla prima udienza di trattazione, tenutasi il 16 luglio 1997, comparivano l'attore ed il solo convenuto Gottardi.

In corso di causa si procedeva all'assunzione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale del Gottardi.

Precisate le conclusioni alla udienza del 18 novembre 1998, il G.I. in funzione di Giudice Unico tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — I fatti sui quali si fonda la domanda risarcitoria attorea traggono origine da una lunga e complessa vicenda avente ad oggetto, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, l'inquadramento professionale ed il relativo trattamento retributivo del dott. Giuliano Cestari presso la U.S.L. del Comprensorio della Valle di Fiemme.

In particolare, nel 1972 il dott. Cestari assume servizio, in qualità di assistente biologo, presso la U.S.L. del Comprensorio della Valle di Fiemme, quale vincitore di un pubblico concorso e viene, nello stesso anno, confermato in ruolo, con tale qualifica, con apposita delibera amministrativa.

Con delibera del 29 ottobre 1973 n. 99, l'Amministrazione attribuiva all'attore le mansioni superiori di direttore tecnico biologo del laboratorio, al fine di coadiuvare il primario di medicina generale cui sarebbero spettate le funzioni direttive), dichiaratosi impossibilitato a dedicarsi con la dovuta continuità alla direzione del laboratorio di analisi. Tale circostanza determina l'Amministrazione ospedaliera ad un formale riconoscimento delle mansioni già effettivamente svolte dall'attore, il quale, con conseguente delibera istitutiva, viene chiamato a ricoprire il posto di direttore tecnico biologo con l'applicazione del relativo parametro retributivo.

Successivamente, con delibera 10 novembre 1980 n. 180, l'ente bandiva concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di direttore tecnico-biologo.

plica che, pur nella sussistenza di un interesse sociale che giustifica la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, debbano ritenersi non consentiti inutili eccessi ed aggressioni dell'interesse morale della persona, da valutarsi alla stregua delle modalità complessive di presentazione della notizia (Cass. 5 luglio 1993, Renga, in questa *Rivista*, 1994, 380; Cass. 14 dicembre

1993, Iannelli, *ivi*, 1995, 146. Si veda inoltre Cass. 20 dicembre 1991, Allegretti, *ivi*, 1993, 463, nella quale, argomentandosi *a contrario*, si esclude la diffamatorietà di un giudizio di adesione ad una delibera di applicazione di una sanzione disciplinare ad un professionista).

R.B.

Risultato vincitore, il dott. Cestari viene, nel 1982, nominato in prova quale direttore tecnico biologo e, a distanza di pochi mesi, inquadrato in ruolo con la detta qualifica, svolgendo, sino all'epoca attuale, l'attività in oggetto, alla quale si affianca, peraltro, a partire dal 1978, un complesso contenzioso amministrativo, caratterizzato da delibere dell'Amministrazione Sanitaria, pareri della Giunta Provinciale e sentenze degli organi amministrativi, concernenti, tutti, la spettanza del trattamento retributivo in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal dott. Cestari.

L'ultima significativa tappa di tale articolata vicenda, nell'ambito della quale l'attore ottiene anche alcune pronunce giurisdizionali amministrative favorevoli alle pretese avanzate, è segnata da una delibera dell'Amministrazione ospedaliera, emanata nel 1993, concernente la revisione, in senso peggiorativo, del trattamento retributivo spettante al dott. Cestari a partire dal 1978, con conseguente richiesta di restituzione delle somme, a parere dell'Amministrazione, indebitamente corrisposte. Contro tale delibera il Cestari propone ricorso al T.A.R., il quale, con sentenza di data 6 giugno 1996, respinge il ricorso proposto dall'attore, descrivendo, con una motivazione ampia e dettagliata, le tappe della carriera del dott. Cestari e giustificando il mancato accoglimento delle pretese dal medesimo avanzate sulla base di un errore materiale della precedente Amministrazione, che, avendo male interpretato e di conseguenza erroneamente applicato le norme relative all'inquadramento del personale dipendente dell'ente ospedaliero, avrebbe emanato delibere dirette a riconoscere al ricorrente, limitatamente ad un determinato periodo, un trattamento retributivo non giustificato dal possesso della necessaria qualifica.

Tralasciando ogni valutazione in merito alla interpretazione degli elementi di fatto e di diritto espressa dai Giudici Amministrativi, si evidenzia, essendo rilevante al fine della valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria avanzata in questa sede dal Cestari, che, nella citata sentenza i giudici esprimono valutazioni di severa ed aspra censura nei confronti del dott. Cestari e della precedente Amministrazione ospedaliera, presso la quale il primo avrebbe « mostrato di godere particolare ascendente ». La suddetta sentenza contiene, altresì, insinuazioni riguardo alla delibera dalla medesima Amministrazione adottata a beneficio del ricorrente, che, a detta dello stesso T.A.R., « pare preordinata all'affidamento (a tutti i costi) al ricorrente... delle mansioni superiori », un severo giudizio sull'azione amministrativa improntata a « palese illegalità », nonché una previsione riguardo all'esito del successivo e separato giudizio avente ad oggetto il recupero delle somme indebitamente corrisposte al ricorrente, basata sulla esclusione della condizione di buona fede del Cestari nella percezione degli stipendi maggiorati.

Successivamente al deposito della citata sentenza del T.A.R., in data 26 giugno 1996, il quotidiano « L'Adige » pubblica un ampio articolo, di sei colonne, intitolato: « Il T.A.R.: una carriera illegittima », con il sottotitolo « Respinto il ricorso del Dott. Cestari - Non sarà il direttore del laboratorio ».

Secondo il parere di questo giudice l'articolo giornalistico in oggetto, nella sua intitolazione e nel suo contenuto, non presenta la caratteristiche, sostanziali e giuridiche, per ravvisare la sussistenza delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica invocate dalla difesa dei convenuti.

Infatti, un attentato alla sfera della reputazione soggettiva, effettuato con uno scritto giornalistico, per essere scriminato dalla ricorrenza del diritto di cronaca o di critica deve presentare i caratteri dell'interesse sociale alla conoscenza della notizia, della verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché, in questo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti e della continenza formale in sede espositiva, intesa quale correttezza espositiva del linguaggio e misurata narrazione dei fatti (Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 1996, n. 982, Rendo c. Fava ed altri).

In particolare, non si ritiene che l'articolo in contestazione, la cui pubblicazione può giustificarsi in relazione all'innegabile interesse pubblico alla notizia — data la notorietà del personaggio e le specifiche funzioni dallo stesso svolte — si sia limitato ad una doverosamente sobria e corretta relazione dei fatti e del contenuto della citata sentenza del T.A.R., evidenziandosi che la notizia diffusa con il sottotitolo, con i toni dello scandalismo giornalistico, appare, invece, ambigua, arbitraria, falsa, inopportuna, perché non suffragata da elementi di fatto ed idonea ad ingenerare nel pubblico, anche non qualificato, dei lettori, l'erroneo convincimento che l'esito del procedimento amministrativo sia stato addirittura quello di negare il possesso, da parte dell'attore, della sua incontestata qualifica professionale, con conseguente rimozione del dipendente dall'ufficio ricoperto.

Inoltre, l'impostazione dell'ampio articolo è caratterizzata da un crescente attacco alla persona del Cestari, i cui toni aspri e denigratori non si affievoliscono neppure nelle parti meramente descrittive, come si rileva sin dall'inizio della narrazione, ove la vicenda viene presentata come un paradigma di ordinaria corruzione: « Ha lavorato dal 1978 in poi in un inquadramento ed ha percepito uno stipendio superiori a quelli che gli spettavano », con la considerazione successiva: « Ma alla fine qualcuno se n'è accorto ed il dott. Cestari sarà costretto a restituire un bel po' di soldi all'Azienda sanitaria ».

Inoltre, le prime tre colonne dell'articolo, che descrivono la carriera professionale e le vicissitudini burocratiche e giudiziarie del Cestari, appaiono inammissibilmente imprecise ed impostate, nella loro studiata sinteticità, in modo da ulteriormente suffragare l'asserita illegittimità, sin dall'inizio, della intera carriera dell'attore, laddove, ad esempio, il giornalista, dopo aver individuato l'inizio della vicenda nell'assunzione del dott. Cestari quale assistente tecnico biologo, avvenuta nel 1972, afferma che « l'anno successivo » (cioè il 1973) « l'ospedale bandisce un concorso per un posto di direttore tecnico del laboratorio di analisi... Il posto, vinto dal Cestari, viene confermato successivamente in pianta organica »... « il tecnico entra dunque in ruolo e gli vengono attribuite mansioni superiori a partire dal 1973 ». In realtà, come risulta pacificamente dalla sentenza del T.A.R., il suddetto concorso ed il suddetto inquadramento in ruolo si collocano in un periodo di gran lunga successivo, vale a dire nel 1981-82, mentre nel 1972 il dott. Cestari aveva superato il concorso per il posto di assistente tecnico biologo e nel 1973 era stato chiamato ad assumere le funzioni direttive del laboratorio, sulla base di una delibera dell'amministrazione, motivata da esigenze organizzative e dalla carenza di personale medico laboratorista invocate dalla difesa dei convenuti. Ed infatti, la medesima sentenza del T.A.R. attribuisce all'attore, relativamente a tale periodo, la qualifica di direttore tecnico di laboratorio fuori ruolo.

Né paiono rispettati i criteri della continenza espositiva, laddove, l'articolo in questione, pur alla luce delle aspre critiche contenute nella sentenza del T.A.R., arriva, denigratoriamente, a definire il Cestari come « prezzolato dipendente », sottintendendo, allusivamente, che l'attore sarebbe stato l'usurpatore di una posizione professionale pubblica, per venti anni giovandosi, favorito da rapporti personali privilegiati con l'Amministrazione ospedaliera, di immeritati benefici sia sul piano economico che su quello del personale prestigio che gli deriva dallo svolgimento di determinate funzioni.

Né, alla luce del significato letterale dell'aggettivo in questione, se rapportato al particolare contesto nel quale esso è stato inserito, possono condividersi le differenti argomentazioni sul punto della difesa dei convenuti, la quale pretenderebbe di sdrammatizzare la potenzialità denigratoria e diffamatoria del termine in oggetto, prospettandone una più attuale interpretazione nell'ambito del riferimento a favoritismi, raccomandazioni, opportunismo, concetti la cui portata concretamente offensiva e dispregiativa, penalmente rilevante, non può comunque essere negata, sottintendendo gravi dubbi sulla onestà e buona fede dell'attore, nei cui confronti non sono mancate, nel corso della intricata vicenda, sentenze favorevoli da parte del Consiglio di Stato e dello stesso T.A.R.

Non può, dunque, ravvisarsi nell'articolo giornalistico in contestazione la mera cronistoria della vicenda professionale attorea, rilevandosi, invece, che l'offensività e le in parte esplicite, in parte ambigue gravi allusioni contenute in tale scritto, pubblicato su un quotidiano largamente diffuso e letto in tutta la Provincia, può sintomaticamente desumersi anche dal conseguente profondo imbarazzo e disagio nell'ambiente sociale e professionale dove il dott. Cestari vive ed opera, comprovato dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa (dalle quali sono emerse le numerosissime, pressanti richieste di chiarimenti, spiegazioni, giustificazioni da parte di amici, conoscenti e collaboratori professionali al Cestari ed ai suoi familiari, dopo la pubblicazione dell'articolo) nonché dalle lettere di solidarietà e contenenti attestazioni di stima, inviate al giornale « L'Adige » in favore dell'attore.

Significativo, in ordine alla circostanza che lo stesso giornale abbia consapevolmente percepito la obiettiva efficacia diffamatoria dell'articolo in contestazione, è anche il fatto che, nella rubrica « Lettere » del numero uscito il 10 luglio 1996, « L'Adige », pur non procedendo ad una formale rettifica del contenuto della contestata pubblicazione, ha ritenuto di precisare che non vi sarebbe stata alcuna aggressione nei confronti del dott. Cestari, formulando, comunque, delle scuse « se il tono di qualche passo del servizio ha reso possibile un simile equivoco ».

La diffusione dell'illecito diffamatorio ai danni della credibilità professionale e dell'integrità morale dell'attore è stata, altresì, aggravata attraverso la diffusione della locandina del giornale contenente l'articolo per cui è causa, il cui contenuto, concernente la vicenda del Cestari, emerge dalla deposizione del teste Fiorenzo Morandini, il quale, all'udienza del 17 giugno 1998, ha dichiarato: « Notai la locandina, mi incuriosii ed acquistai anche il giornale Adige, che non compero abitualmente... ».

Vanno, al proposito, disattese le argomentazioni difensive dei convenuti, i quali in memoria di replica alla comparsa conclusionale, sostengono che la locandina in oggetto non avrebbe alcuna attinenza ai fatti di causa come esposti in citazione e che si tratterebbe di circostanza

nuova. Tali affermazioni appaiono smentite sia dall'eloquente contenuto della testimonianza sopraindicata, sia dalla circostanza obiettiva che sin nelle conclusioni istruttorie formulate dall'attore in atto di citazione vi è il riferimento alla locandina, della quale viene chiesta la produzione in giudizio.

Può, inoltre, ravvisarsi, in aggiunta all'articolo giornalistico in contestazione, efficacia diffamatoria ai danni del dott. Cestari nella pubblicazione sul giornale « L'Adige » nei giorni successivi, di altri articoli (dd. 29 giugno 1996 e 30 ottobre 1996) concernenti le interrogazioni dei politici locali in ordine alla vicenda della gestione dell'ex U.S.L. di Cavalese.

Infatti, anche tali articoli, pur avendo ad oggetto una prospettata indagine amministrativa e forse anche penale sull'operato della « vecchia amministrazione dell'ospedale di Cavalese », sono caratterizzati da una impostazione ambigua in ordine alla figura del Cestari, continuando a sottintendere collusioni tra gli amministratori ospedalieri e l'attore, mediante la formulazione, nell'articolo pubblicato sul numero del 30 ottobre 1996, del titolo allusivo: « Chi ha "aiutato" il dott. Cestari? » e con il ripetuto riferimento, in entrambi gli articoli, ad una « carriera illegittima » e ad « un rapporto privilegiato con le vecchie amministrazioni dell'ospedale di Cavalese ».

Accertata, quindi, la responsabilità dei convenuti per il reato di diffamazione a mezzo stampa, spetta all'attore il risarcimento del danno morale, per il grave imbarazzo e disagio subiti dallo stesso per essere stata la sua reputazione e dignità personale e professionale gravemente lesa dal servizio giornalistico citato, considerato l'impatto comunicativo dell'articolo — dati il rilievo ed i toni dati dall'articolaista, nonché le lettere di solidarietà inviate al giornale in favore del Cestari — nonché la circostanza che la pubblicazione è avvenuta sul giornale « L'Adige », quotidiano notoriamente assai letto nella Regione e nella Valle di Fiemme e Fassa.

D'altra parte, si osserva che il dott. Cestari, il cui intenso turbamento d'animo per la vicenda è emerso e si ricava, comunque, dalle deposizioni dei testi escussi (anche non familiari dell'attore), non ha fornito alcuna prova in ordine alla sola asserita sussistenza di danni materiali, quali perdita di chances professionali, estromissione da circoli, clubs od associazioni di sorta, ecc.

Pertanto, anche in conformità ai parametri utilizzati dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe a quella per cui è causa, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno in favore del Cestari, della somma ai valori attuali di L. 10.000.000, determinata in via equitativa e che si ritiene adeguata.

Su tale importo, da svalutarsi all'epoca del fatto (26 giugno 1996), sono dovuti gli interessi compensativi, nella misura di quelli legali (non avendo il danneggiato allegato e provato il danno subito per la mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario, cfr. Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712) dal dì del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così come complessivamente liquidata, dalla data di pubblicazione fino al saldo.

Ritenuto, inoltre, che la pubblicità della presente decisione possa contribuire a riparare il danno, deve essere ordinata la pubblicazione per estratto della presente sentenza, per una volta, sui giornali « L'Adige » e

« L'Alto Adige », edizione di Trento, a spese dei convenuti, ai sensi dell'art. 120 c.p.c.

All'esito del giudizio consegue la condanna dei convenuti, soccombenti, al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

P.Q.M. — Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice Istruttore dott. Donatella Solinas in funzione di Giudice Unico, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accerta la responsabilità dei convenuti per la lesione del diritto all'onore ed alla reputazione personale e professionale del dott. Giuliano Cestari conseguita alla pubblicazione dell'articolo giornalistico pubblicato a pag. 36 sul giornale quotidiano « L'Adige » di data 26 giugno 1996 e per l'effetto: condanna Gottardi Franco, quale autore dell'articolo, Visetti Giampaolo quale direttore responsabile del quotidiano « L'Adige » e la S.I.E. Società Iniziative Editoriali s.r.l. in persona del legale rapp.te *pro tempore*, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno in favore di Cestari Giuliano, della somma ai valori attuali di L. 10.000.000, oltre agli interessi come in motivazione;

2) ordina la pubblicazione ai sensi dell'art. 120 c.p.c. della presente sentenza, per estratto, per una volta, sui quotidiani « L'Adige » e « L'Alto Adige » edizione di Trento, a spese dei convenuti;

3) condanna i convenuti in solido al rimborso, in favore dell'attore delle spese del giudizio, che liquida in complessive L. 10.173.420, di cui L. 6.000.000 per onorari, L. 2.964.000 per diritti, L. 1.209.420 per spese, oltre il 10% ex art. 15 T.F. ed agli ulteriori accessori di legge;

4) sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.